



# Corte di Cassazione

Sezione V  
SENTENZA CIVILE

Sentenza del 23/05/2003 n. 8130 - parte 1

## Intitolazione:

TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - Controversia tributaria - Accertamento della natura demaniale di un'area pubblica - Cognizione incidentale del giudice tributario - Affermazione - Fondamento.

## Massima:

In tema di Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, l'accertamento della natura demaniale di un'area deve essere effettuata dal giudice tributario in via incidentale, in considerazione dell'orientamento legislativo rigoroso e restrittivo che, all'art. 39 del D.Lgs. n. 546 del 1992, prevede tassative ipotesi di sospensione del processo tributario.

Massima tratta dal CED della Cassazione.

## Testo:

Fatto - La M.P. S.r.l. ha impugnato il provvedimento emesso in data 1 gennaio 1998 dall'ufficio tributi del Comune di Guardiagrele per lire 56.239.000 per abusiva occupazione di spazi ed aree pubbliche.

La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso, mentre la Commissione Regionale ha accolto l'appello del Comune sostenendo che trattavasi di bene demaniale, che la società aveva avanzato richiesta di alienazione della porzione di terreno occupato, dopo una verifica in contraddittorio, e che non è possibile l'usucapione su beni demaniali. Ha poi rigettato l'appello incidentale della società relativa al potere di chi ha sottoscritto il provvedimento impugnato, evidenziando che il Sindaco, con atto del 27 gennaio 1994, aveva nominato la signora C.D.M., sottoscrittrice del provvedimento, titolare dell'ufficio tributi.

Ha proposto ricorso la società. Ha resistito il Comune con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memorie.

Diritto - Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto vizi della motivazione sostenendo che la Commissione Regionale non ha dato atto delle memorie e dei documenti depositati e non ha considerato le ampie argomentazioni difensive svolte.

Ritiene la Corte che, per il principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione, la doglianza è inammissibile, non avendo la ricorrente riproposto specificamente in questo motivo di ricorso gli elementi documentali e le argomentazioni pretermessi. Peraltro, la doglianza è anche infondata posto che la sentenza impugnata è motivata sufficientemente e correttamente, e contiene gli elementi di fatto e di diritto sui quali è stato articolato il ragionamento che ha indotto il Giudice ad accogliere l'appello del Comune. Tale sentenza è fondata sull'accertamento della natura demaniale del terreno in contestazione, effettuata con CTU, con tutte le conseguenze inevitabili che da tale accertamento di fatto possono derivare, sia in ordine alla non commerciabilità di un tale bene, che alla sua non usucapibilità. L'accertamento della demanialità del terreno correttamente è stata effettuata incidenter tantum dal giudice tributario, in considerazione dell'orientamento legislativo molto rigoroso e restrittivo che prevede, all'articolo 39 del D.Lgs. n. 546/1992, pochissime e tassative ipotesi di sospensione del processo tributario. Peraltro, questo orientamento è stato di recente confermato dall'art. 12, comma 2, L. n. 448/2001. La ritenuta natura demaniale del terreno, accertata incidenter tantum, implicitamente esclude per incompatibilità ogni argomentazione fondata su elementi di fatto non riconducibili alla demanialità.


Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto violazione ed erronea

applicazione dell'art. 53, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 507/1993 aggiunto all'art. 17, comma 67, L. n. 127/1997, travisamento dei fatti e vizi della motivazione in quanto l'art. 53 citato prevede che deve trattarsi di spazi ed aree dirette ad attuale destinazione pubblica e non certo di aree catastalmente di proprieta' comunale.

La doglianza non e' fondata poiche' l'art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993, nella parte in cui individua l'oggetto della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche fa riferimento prima alle "strade", ai "corsi", alle "piazze" e poi ai "beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile" dei comuni e delle province, senza formulare ulteriori specificazioni, per cui il richiesto uso indiscriminato del bene da parte della collettivita' e' estraneo alla lettera ed alla ratio della norma, che tende a tutelare sul piano tributario il bene che abbia una natura demaniale o patrimoniale indisponibile, a prescindere dal concreto uso che di tale bene possa fare la collettivita'. Nello stesso motivo la ricorrente ha dedotto, tra l'altro, che il terreno di che trattasi e' individuato come privato nel P.R.G., che e' stato considerato come privato per il rilascio di due concessioni e nel verbale di linee e quote, che e' riportato nell'elenco delle strade con certe caratteristiche, che queste caratteristiche sono convalidate dalla collocazione di altri fabbricati lungo l'asse stradale, che la stessa CTU non avrebbe fornito elementi certi per la natura demaniale del terreno. Ritiene la Corte che tutte queste doglianze sono palesemente inammissibili poiche' riguardano questioni di fatto, non riproponibili in sede di legittimita'.

Con il terzo motivo la ricorrente ha riproposto le stesse censure di cui al motivo n. 2 sotto altro profilo, e cioe' sotto il profilo che il terreno de quo dovrebbe essere qualificato come "demanio armentizio", abbandonato e non piu' in uso alla collettivita'. Anche questa doglianza e' palesemente inammissibile poiche' riguarda questioni di fatto non sindacabili in Cassazione. Con un ultimo motivo (relativo all'appello incidentale) la ricorrente ha dedotto violazione ed erronea applicazione della L. n. 127/1997 e vizi della motivazione, in quanto la Commissione Regionale avrebbe errato a respingere l'appello incidentale basato sul fatto che il provvedimento impugnato era stato emanato dal titolare di un ufficio e non dal dirigente del settore economico e finanziario comprensivo dell'ufficio tributi, in violazione della L. n. 127/1997. Ritiene la Corte che il mezzo in esame non e' sufficientemente motivato in fatto ed e' quindi inammissibile, posto che non e' stato documentato se nella specie al momento dell'emanazione del provvedimento (1 gennaio 1998) la normativa della L. n. 127/1997 avesse trovato o meno concreta attuazione nel Comune di Guardagrele, con la nomina di un dirigente. La ricorrente ha indicato come dirigente la dott.ssa M.D.R., ma non ha dichiarato nel ricorso di avere fornito al giudice di merito la prova dei poteri dirigenziali in capo alla dott.ssa D.R. al momento della emanazione del provvedimento, dichiarazione necessaria per il principio dell'autosufficienza del ricorso. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M. - Rigetta il ricorso e condanna la societa' ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 2.100, di cui euro 100 perle spese.



## Corte di Cassazione

Sezione V  
SENTENZA CIVILE

Sentenza del 23/05/2003 n. 8130 - parte 2

### Intitolazione:

TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - Beni demaniali o patrimoniali indisponibili - Assoggettabilita' al tributo - Condizioni - Uso del bene da parte della collettivita' - Esclusione - Fondamento.

### Massima:

La Tassa per l'Occupazione di Spazi e di Aree Pubbliche (TOSAP), ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 507 del 1993, ha ad oggetto anche i beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, ma prescinde dal concreto uso che la collettivita', locale faccia di essi ne' esige che siano oggetto di un suo uso indiscriminato.

Massima tratta dal CED della Cassazione.

### Testo:

Fatto - La M.P. S.r.l. ha impugnato il provvedimento emesso in data 1 gennaio 1998 dall'ufficio tributi del Comune di Guardiagrele per lire 56.239.000 per abusiva occupazione di spazi ed aree pubbliche.

La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso, mentre la Commissione Regionale ha accolto l'appello del Comune sostenendo che trattavasi di bene demaniale, che la societa' aveva avanzato richiesta di alienazione della porzione di terreno occupato, dopo una verifica in contraddittorio, e che non e' possibile l'usucapione su beni demaniali. Ha poi rigettato l'appello incidentale della societa' relativa al potere di chi ha sottoscritto il provvedimento impugnato, evidenziando che il Sindaco, con atto del 27 gennaio 1994, aveva nominato la signora C.D.M., sottoscrittrice del provvedimento, titolare dell'ufficio tributi.

Ha proposto ricorso la societa'. Ha resistito il Comune con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memorie.

Diritto - Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto vizi della motivazione sostenendo che la Commissione Regionale non ha dato atto delle memorie e dei documenti depositati e non ha considerato le ampie argomentazioni difensive svolte.

Ritiene la Corte che, per il principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione, la doglianza e' inammissibile, non avendo la ricorrente riproposto specificamente in questo motivo di ricorso gli elementi documentali e le argomentazioni pretermessi. Peraltro, la doglianza e' anche infondata posto che la sentenza impugnata e' motivata sufficientemente e correttamente, e contiene gli elementi di fatto e di diritto sui quali e' stato articolato il ragionamento che ha indotto il Giudice ad accogliere l'appello del Comune. Tale sentenza e' fondata sull'accertamento della natura demaniale del terreno in contestazione, effettuata con CTU, con tutte le conseguenze inevitabili che da tale accertamento di fatto possono derivare, sia in ordine alla non commerciabilita' di un tale bene, che alla sua non usucapibilita'. L'accertamento della demanialita' del terreno correttamente e' stata effettuata incidenter tantum dal giudice tributario, in considerazione dell'orientamento legislativo molto rigoroso e restrittivo che prevede, all'articolo 39 del D.Lgs. n. 546/1992, pochissime e tassative ipotesi di sospensione del processo tributario. Peraltro, questo orientamento e' stato di recente confermato dall'art. 12, comma 2, L. n. 448/2001. La ritenuta natura demaniale del terreno, accertata incidenter tantum, implicitamente esclude per incompatibilita' ogni argomentazione fondata su elementi di fatto non riconducibili alla demanialita'.

Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto violazione ed erronea applicazione dell'art. 53, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 507/1993 aggiunto

all'art. 17, comma 67, L. n. 127/1997, travisamento dei fatti e vizi della motivazione in quanto l'art. 53 citato prevede che deve trattarsi di spazi ed aree dirette ad attuale destinazione pubblica e non certo di aree catastalmente di proprieta' comunale.

La doglianza non e' fondata poiche' l'art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993, nella parte in cui individua l'oggetto della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche fa riferimento prima alle "strade", ai "corsi", alle "piazze" e poi ai "beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile" dei comuni e delle province, senza formulare ulteriori specificazioni, per cui il richiesto uso indiscriminato del bene da parte della collettivita' e' estraneo alla lettera ed alla ratio della norma, che tende a tutelare sul piano tributario il bene che abbia una natura demaniale o patrimoniale indisponibile, a prescindere dal concreto uso che di tale bene possa fare la collettivita'. Nello stesso motivo la ricorrente ha dedotto, tra l'altro, che il terreno di che trattasi e' individuato come privato nel P.R.G., che e' stato considerato come privato per il rilascio di due concessioni e nel verbale di linee e quote, che e' riportato nell'elenco delle strade con certe caratteristiche, che queste caratteristiche sono convalidate dalla collocazione di altri fabbricati lungo l'asse stradale, che la stessa CTU non avrebbe fornito elementi certi per la natura demaniale del terreno. Ritiene la Corte che tutte queste doglianze sono palesemente inammissibili poiche' riguardano questioni di fatto, non riproponibili in sede di legittimita'.

Con il terzo motivo la ricorrente ha riproposto le stesse censure di cui al motivo n. 2 sotto altro profilo, e cioe' sotto il profilo che il terreno de quo dovrebbe essere qualificato come "demanio armentizio", abbandonato e non piu' in uso alla collettivita'. Anche questa doglianza e' palesemente inammissibile poiche' riguarda questioni di fatto non sindacabili in Cassazione. Con un ultimo motivo (relativo all'appello incidentale) la ricorrente ha dedotto violazione ed erronea applicazione della L. n. 127/1997 e vizi della motivazione, in quanto la Commissione Regionale avrebbe errato a respingere l'appello incidentale basato sul fatto che il provvedimento impugnato era stato emanato dal titolare di un ufficio e non dal dirigente del settore economico e finanziario comprensivo dell'ufficio tributi, in violazione della L. n. 127/1997. Ritiene la Corte che il mezzo in esame non e' sufficientemente motivato in fatto ed e' quindi inammissibile, posto che non e' stato documentato se nella specie al momento dell'emanazione del provvedimento (1 gennaio 1998) la normativa della L. n. 127/1997 avesse trovato o meno concreta attuazione nel Comune di Guardiagrele, con la nomina di un dirigente. La ricorrente ha indicato come dirigente la dott.ssa M.D.R., ma non ha dichiarato nel ricorso di avere fornito al giudice di merito la prova dei poteri dirigenziali in capo alla dott.ssa D.R. al momento della emanazione del provvedimento, dichiarazione necessaria per il principio dell'autosufficienza del ricorso. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M. - Rigetta il ricorso e condanna la societa' ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 2.100, di cui euro 100 perle spese.